

Miniguida per l'Utente

- **ASSISTENZA ALL'ESTERO**



Indice generale

ASSISTENZA ALL'ESTERO	4
Assistito italiano che si reca in un paese EUROPEO	4
Per turismo	4
Per lavoro come dipendente di una ditta estera	4
Per lavoro come dipendente di una ditta italiana	4
Per lavoro come lavoratore autonomo (artigiano)	4
Per lavoro come libero professionista	4
Si trasferisce all'estero dopo aver maturato una pensione italiana	5
Familiari di lavoratori in Italia residenti in paesi europei	5
Per cure di alta specializzazione	5
Assistito italiano che si reca in un paese EXTRA EUROPEO	6
Per cure di alta specializzazione	6
Temporaneo distacco lavorativo (DPR 618/1980)	6
Paesi con convenzioni bilaterali	6

LEGENDA	8
----------------	----------

Assistito italiano che si reca in un paese EUROPEO

Nei periodi di permanenza all'estero (se superiori a 30gg) va sospeso il medico in Italia.

Per turismo

Documentazione	Attivazione e Copertura nel Paese di destinazione
E' sufficiente la TEAM o il certificato sostitutivo	Non può essere assegnato ad un MMG o PLS. L'assistito deve recarsi in una struttura pubblica e solo per prestazioni urgenti ed essenziali. Ai fini della contribuzione sanitaria è assoggettato alle norme vigenti nel paese ospite. Nel caso in cui il paziente venga assoggettato al pagamento dell'intero importo, al ritorno può richiedere al distretto sanitario di appartenenza il rimborso della parte rimborsabile; l'Ufficio Estero chiederà la tariffazione al paese di esecuzione.

Per lavoro come dipendente di una ditta estera

L'assistenza deve essere garantita dallo Stato estero in cui ha sede la ditta (paese in cui vengono versati i contributi)

Per lavoro come dipendente di una ditta italiana

La ditta può essere sia pubblica che privata

Documentazione	Attivazione e Copertura
Modello S1 (ex E106) rilasciato dall'Ufficio Estero del Paese di origine con validità annuale e rinnovabile di volta in volta.	Deve recarsi all'Ufficio Estero del proprio distretto sanitario con: <ul style="list-style-type: none">• Modello A1 (o modello E101) rilasciato dall'istituto previdenziale competente (INPS) valevole per 2 anni• Dichiarazione della ditta che attesta che il paziente lavorerà all'estero Si apre un fascicolo con la documentazione del caso. Va sospeso il medico per tutto il periodo di soggiorno indicato nel modello. Nei periodi di permanenza in Italia ha diritto alle prestazioni sanitarie. All'estero è assoggettato alle regole del servizio pubblico del paese in cui si trova.

Per lavoro come lavoratore autonomo (artigiano)

Per i lavoratori autonomi c'è una diversità di trattamento tra artigiani e liberi professionisti.

Gli artigiani vengono assimilati ai lavoratori dipendenti di una ditta italiana.

Per lavoro come libero professionista

I liberi professionisti che svolgono la propria attività all'estero devono provvedere autonomamente alla copertura mutualistica (assicurazione privata o altre forme)

Si trasferisce all'estero dopo aver maturato una pensione italiana

Documentazione	Attivazione e Copertura
<p>Modello S1 (ex E121)</p>	<p>Deve recarsi all'Ufficio Estero del proprio distretto sanitario con la documentazione riferita alla pensione. Il modello viene in parte compilato dalla ASL ed in parte dall'INPS (l'INPS da il benessere).</p> <p>Il modello viene consegnato all'assistito che lo consegnerà alla cassa mutua estera, la quale provvede ad effettuare l'iscrizione e ne restituisce una parte compilata.</p> <p>Va revocato il medico in Italia.</p> <p>Se torna in vacanza gli va consegnato un foglio sostitutivo.</p>

Familiari di lavoratori in Italia residenti in paesi europei

Documentazione	Attivazione e Copertura nel Paese di destinazione
<p>Modello S1 (ex E109)</p>	<p>L'assistito si reca all'Ufficio Estero del proprio distretto sanitario con il modello ANF 43 rilasciato dall'INPS (da cui risultano gli assegni del nucleo familiare).</p> <p>Dichiara che i familiari sono a totale carico del soggetto che lavora in Italia.</p> <p>Il modello S1 ha una validità pari alla validità del modello ANF43 e comunque non superiore ad un anno.</p>

Per cure di alta specializzazione

Documentazione	Attivazione e Copertura nel Paese di destinazione
<p>Modello S2 (ex E112) rilasciato dal distretto sanitario di appartenenza. (Pratica svolta da sportello dedicato)</p>	<p>L'assistito si rivolge all'Ufficio Estero del distretto sanitario di residenza per ottenere l'autorizzazione.</p> <p>Porta il certificato di uno specialista di struttura pubblica in cui è riportato il tipo di intervento necessario, la struttura in cui effettuarla e che si tratta di cure di "alta specializzazione".</p> <p>Il direttore del distretto sanitario (o suo delegato) stila una relazione sul caso. La documentazione viene trasmessa al centro di riferimento regionale. La risposta del centro regionale viene valutata dal Direttore del distretto sanitario (o suo delegato) per la decisione finale.</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione l'assistito può recarsi all'estero per ricevere le cure richieste. Al ritorno presenta la documentazione delle spese sostenute al fine di ottenere il rimborso.</p> <p>Non comporta la revoca del medico.</p>

Nota:

Per Dialisi, Ossigeno-terapia, Chemioterapia è sufficiente la TEAM.

Per parto nel paese del marito si rilascia il modello S2 ma senza richiedere il parere del centro di riferimento regionale.

Assistito italiano che si reca in un paese EXTRA EUROPEO

Per cure di alta specializzazione

Documentazione	Attivazione e Copertura nel Paese di destinazione
Autorizzazione al rimborso. (Pratica svolta da sportello dedicato)	L'assistito si rivolge all'Ufficio Estero del distretto sanitario di residenza per ottenere l'autorizzazione. Porta il certificato di uno specialista di struttura pubblica in cui è riportato il tipo di intervento necessario, la struttura in cui effettuarla e che si tratta di cure di "alta specializzazione". Il direttore del distretto sanitario (o suo delegato) stila una relazione sul caso. La documentazione viene trasmessa al centro di riferimento regionale. La risposta del centro regionale viene valutata dal Direttore del distretto sanitario (o suo delegato) per la decisione finale. Ottenuta l'autorizzazione l'assistito può recarsi all'estero per ricevere le cure richieste. Non comporta la revoca del medico.

Temporaneo distacco lavorativo (DPR 618/1980)

E' prevista una forma di copertura indiretta per i paesi per cui non sono previste convenzioni. Tale copertura viene concessa solo per temporaneo distacco lavorativo (DPR 618/1980) o per studio.

Il soggetto che si trova in condizioni di bisogno si reca al Consolato Italiano più vicino per la richiesta di rimborso. Il rimborso è condizionato alla disponibilità economica del Ministero della Salute. Il distretto sanitario (Ufficio Estero) rilascia all'assistito solo la modulistica che viene compilata in 3 copie.

Paesi con convenzioni bilaterali

Un assistito italiano che si reca in un paese extraeuropeo può usufruire dei benefici previsti dalle convenzioni bilaterali tra Stati. Le convenzioni bilaterali prevedono la copertura per specifiche categorie di persone e l'utilizzo di specifici modelli.

L'assistenza può essere in forma diretta (erogata direttamente sul luogo) o indiretta (con rimborso al ritorno delle spese sostenute). Non sempre sono ammesse entrambe. Va precisato che l'assistenza che viene garantita è la stessa prevista per i cittadini del paese in cui ci si reca. Consigliare l'utente di informarsi sul tipo di assistenza prevista nel paese.

La tabella riportata nella pagina seguente indica i paesi con cui sussistono convenzioni bilaterali, chi ha titolo al beneficio, i rischi coperti e la modulistica.

ASSISTENZA ALL'ESTERO

Paese	Beneficiari	Benefici	Modelli
Argentina	I titolari di pensione e loro familiari (sia del settore privato che del settore pubblico).	Malattia (solo in forma diretta).	I/RA-1 I/RA-2
Australia	Tutti i cittadini italiani ed australiani	Malattie impreviste (cure necessarie ed urgenti in forma indiretta).	Modello specifico Sanity Card
Brasile	Lavoratori subordinati del settore privato e pensionati di tali categorie: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pescatori della piccola pesca.	Temporaneo soggiorno per un massimo di 6 mesi. Trasferimento di residenza del pensionato e familiari a carico. Maternità, infortunio, malattie professionali.	IB2 IB3 IB1 (rilasciato dall'INPS)
Serbia, Montenegro e Bosnia	Lavoratori subordinati del settore privato. Lavoratori autonomi ed assimilati. Pensionati di tali categorie. Familiari in carico agli aventi diritto.	Malattia, maternità, infortunio e malattie professionali. (E' escluso il rimborso in forma indiretta).	OBR7 OBR5
Tunisia	Cittadini tunisini. Cittadini italiani che si trasferiscono definitivamente in Tunisia. Lavoratori subordinati ed assimilati (esclusi dipendenti pubblici ed agenti diplomatici). Lavoratori autonomi.	Malattia. Temporaneo soggiorno limitatamente alle cure urgenti.	TN9 TN10 TN11
S.Marino	Tutti gli assistiti: i modelli vengono richiesti se si verifica un evento.	Cure urgenti.	ISMAR8 bis
Città del Vaticano	Tutti gli assistiti: i modelli vengono richiesti se si verifica un evento.	Cure urgenti e non urgenti.	No Modelli Specifici
Monaco	Tutti gli assistiti: i modelli vengono richiesti se si verifica un evento.	Cure urgenti.	MC/I 8
Capoverde	Tutti gli assistiti.	Malattie e cure urgenti.	111

LEGENDA:

AIRE	ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO
AV	AREA VASTA
ASL	AZIENDA SANITARIA LOCALE
INPS	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
MMG	MEDICO DI MEDICINA GENERALE
PLS	PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
PDS	PERMESSO DI SOGGIORNO
PSE	PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
SSN	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SSR	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
STP	STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE
TEAM	TESSERA SANITARIA EUROPEA
UE	UNIONE EUROPEA

Cosa si intende per:

Cittadini comunitari: si intendono i cittadini provenienti dai paesi appartenenti alla UE, cioè Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. L'ambito di applicazione è esteso anche a Svizzera e agli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Cittadini extra-comunitari: si intendono i cittadini provenienti da Paesi che non appartengono alla **UE** (art.1, comma 1 D.Lgs. n. 286/1998).

NB: la modulistica citata nel presente opuscolo è scaricabile dal sito www.asurzona3.marche.it alla voce "Informazioni per gli utenti"

A cura dell'URP ASUR MARCHE – AV1